

# Rapporto

numero

**5717 R**

data

23 novembre 2005

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

**della Commissione della legislazione  
sull'iniziativa parlamentare 27 settembre 2005 presentata nella forma  
elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per una modifica  
della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato  
del 17 dicembre 2002 concernente la procedura per l'adozione di con-  
cordati**

**(v. messaggio 25 ottobre 2005)**

1. Ai sensi dell'art. 48 Costituzione federale, i Cantoni possono concludere trattati intercantionali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale (cpv. 1). La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze (cpv. 2). I trattati intercantionali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione (cpv. 3).

Giusta l'art. 59 cpv. 1 lett. q della Costituzione cantonale, il Gran Consiglio approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una spesa soggetta a referendum. Ex art 42 Costituzione cantonale, gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo (lett. c), come pure gli atti che comportano una spesa unica superiore ai fr. 1'000'000.- o una spesa annua superiore ai fr. 250'000.- per almeno quattro anni (lett. b) sottostanno a referendum facoltativo.

Infine, secondo l'art. 78 cpv. 1 lett. d) della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, gli atti di approvazione delle convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e di quelle che comportano una spesa soggetta a referendum sono adottati nella forma del decreto legislativo.

La competenza del Parlamento cantonale nell'ambito delle convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo, segnatamente dei concordati intercantionali, è di fatto limitata all'approvazione o al rifiuto degli stessi. I concordati intercantionali sono infatti l'esito di trattative tra i Governi cantonali e, spesso, tra i Dipartimenti interessati o i settori interessati delle rispettive Amministrazioni. Al termine delle trattative, i Governi cantonali sottopongono per approvazione le soluzioni raggiunte ai Parlamenti, i quali si limitano a dare, se ritengono, il proprio consenso senza rimettere in discussione le disposizioni in oggetto.

Come giustamente ricordato nell'iniziativa parlamentare in esame e nel messaggio del Consiglio di Stato, in Ticino, contrariamente ad altri Cantoni, lo strumento normativo del concordato intercantionale è stato sinora poco utilizzato, in particolare a ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni linguistiche e culturali del nostro Cantone.

2. Con l'adozione della Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) del 3 ottobre 2003 - il termine del referendum è decorso inutilizzato il 17 marzo 2005 - la tendenza è destinata a cambiare.

Tra gli obiettivi della nuova perequazione finanziaria (NPF) vi è infatti il rafforzamento della collaborazione intercantonale (art. 1 lett. c) LPFC), attraverso lo strumento del concordato, in particolare nei settori elencati dall'art. 48a della Costituzione federale, con la facoltà riservata alla Confederazione di obbligare i Cantoni a partecipare.

Ai sensi dell'art. 48a cpv. 1 della Costituzione federale, su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantionali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

- a. esecuzione di pene e misure;
- b. università cantonali;
- c. scuole universitarie professionali;
- d. istituzioni culturali d'importanza sovraregionale;
- e. gestione dei rifiuti;
- f. depurazione delle acque;
- g. trasporti negli agglomerati;
- h. medicina di punta e cliniche speciali;
- i. istituzioni d'integrazione e assistenza per gli invalidi.

L'obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale (cpv. 2). La legge definisce le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale e per l'obbligo di partecipazione e disciplina la procedura (cpv. 3).

Questi aspetti sono regolamentati dalla LPFC, nella sezione 4 "**collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri**", agli art. da 10 a 16.

3. La futura maggiore collaborazione intercantonale e, di conseguenza, il verosimile futuro maggior ricorso ai concordati da parte dei Cantoni, suggeriscono l'adozione di norme di procedura finalizzate a garantire una minima partecipazione dei rispettivi Parlamenti alla stesura di questi accordi.

In questo senso i Cantoni romandi hanno già sottoscritto una Convenzione, che prevede la designazione da parte dei Parlamenti di ognuno dei Cantoni contraenti di una commissione incaricata di trattare gli affari esteri (art. 2) nonché la nomina, prima della ratifica o la modifica di un accordo intercantonale, di una commissione interparlamentare composta di rappresentanti dei Cantoni interessati avente facoltà di prendere posizione sul risultato delle negoziazioni sottese alla firma dell'accordo intercantonale (art. 5). La Convenzione contiene inoltre norme di carattere procedurale, come la regola secondo la quale il Governo di ciascuno dei Cantoni contraenti indirizza periodicamente un rapporto al proprio Parlamento sulla sua politica estera (art. 3). Altri Cantoni, sempre nell'intento di favorire la partecipazione dei Parlamenti alla conclusione di concordati, hanno optato per soluzioni più semplici ed agili, per il tramite di poche norme che stabiliscono la modalità del loro coinvolgimento.

Mediante l'atto parlamentare in esame, anche l'Ufficio presidenziale del nostro Parlamento propone un'adeguata informazione e un minimo coinvolgimento del Gran Consiglio nella fase di preparazione dei concordati con altri Cantoni. In previsione dell'accresciuto uso futuro dello strumento del concordato, a motivo della nuova Legge federale sulla perequazione finanziaria, si ritiene infatti necessaria una partecipazione anche da parte del Parlamento cantonale.

Del resto, come correttamente osservato nel messaggio no. 5717 del Consiglio di Stato, è quanto propone la Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale CQI), che disciplina la procedura ed il controllo di gestione dei futuri concordati e la cui adesione è oggetto di proposta del messaggio no. 5718 del 25 ottobre 2005.

Ai sensi dell'art. 4 CQI, i governi cantonali sono tenuti ad informare tempestivamente ed esaurientemente i parlamenti cantonali circa le convenzioni, esistenti o previste in materia di collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (cpv. 1). Per il resto, i diritti di partecipazione dei parlamenti cantonali sono retti dal diritto cantonale (cpv. 2).

La scrivente Commissione condivide i termini e i contenuti dell'iniziativa parlamentare del 27 settembre 2005 e del messaggio del Consiglio di Stato no. 5717 del 25 ottobre 2005. La Commissione della legislazione condivide inoltre la soluzione legislativa - semplice e chiara - contenuta nell'iniziativa parlamentare, che propone l'introduzione di una nuova disposizione nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 settembre 2002. La nuova norma invita il Consiglio di Stato a voler informare tempestivamente e preventivamente il Gran Consiglio, tramite l'Ufficio presidenziale, in merito a trattative in corso con altri Cantoni, finalizzate alla conclusione o modifica di un concordato intercantonale. La norma conferisce inoltre all'Ufficio presidenziale la facoltà di designare una Commissione, incaricata di ricevere dal Consiglio di Stato le informazioni sulla portata del concordato e sull'evoluzione delle trattative. La Commissione potrà formulare raccomandazioni all'intenzione del Consiglio di Stato, tramite l'Ufficio presidenziale.

4. Con queste considerazioni, la Commissione della legislazione chiede di voler approvare il rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio del Consiglio di Stato no. 5717 del 25 ottobre 2005 concernente l'iniziativa parlamentare del 27 settembre 2005 presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per una modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 concernente la procedura per l'adozione di concordati.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore

Bertoli - Bobbià (con riserva) - Carobbio W. -

Duca Widmer - Fiori - Mellini - Menghetti -

Pantani - Pedrazzini